

DPR 08/04/1953 n. 542 (testo vigente)

Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542 (in Gazz. Uff., 31 luglio, n. 173). - Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici (1).

(1) Allo scopo di agevolare la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

Preambolo

(Omissis).

Articolo 1

Art. 1.

L'Istituto postelegrafonici di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, ed all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministro delle comunicazioni, ed ha sede in Roma.

Articolo 2

Art. 2.

L'Istituto postelegrafonici promuove ed attua l'assistenza e la previdenza in favore del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni.

Esso provvede al raggiungimento dei suoi scopi nei limiti, con le forme e mediante i contributi stabiliti a norma di legge e di regolamento.

In particolare, l'Istituto provvede:

a) al trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia, ai supplenti, ai ricevitori, ed ai portalettere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

b) al conferimento al personale di cui alla precedente lettera a) dell'indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi a norma dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

c) alla educazione ed istruzione degli orfani del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni sia curandone l'ammissione in convitto, sia concedendo sussidi scolastici, nonché all'accoglimento nelle colonie estive gestite dall'Istituto dei figli ed orfani di tale personale aventi età non inferiore ai 6 anni e non superiore a 12 anni;

d) alla concessione di sussidi a favore dei ricevitori e dei portalettere nei casi di malattie acute di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dopo il trentesimo giorno di assenza, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore della retribuzione e per un tempo non superiore ad otto mesi;

e) all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprietà [dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni] (1) presso gli acollatari dei trasporti postali ed i procaccia con obbligazione personale anche provvisori;

f) alla gestione dei fondi di mutualità (fondi di aspettativa, di riposo e decesso) secondo le norme del relativo statuto;

g) all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate;

h) alla eventuale gestione di case per postelegrafonici e ad altre forme di attività che vengano istituite nei modi previsti dal successivo art. 6.

i) [alla gestione di case economiche di proprietà delle Aziende dipendenti dal Ministero delle comunicazioni, con rimborso integrale da parte delle previste Aziende delle spese sostenute per tale gestione, secondo le modalità e le condizioni da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici] (2).

Provvede altresì alla gestione stralcio della Cassa mutua cauzioni per i dipendenti del Ministero delle comunicazioni.

Le forme di assistenza e previdenza di cui alle precedenti lettere a) , b) , c) , ed f) possono essere estese al personale dipendente dall'Istituto.

(1) Ora Poste italiane S.p.A.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 40, l. 12 marzo 1968, n. 325, successivamente abrogato dall'art. 10, l. 23 gennaio 1974, n. 15.

Articolo 3

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto postelegrafonici:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il Collegio dei revisori.

Articolo 4

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, ed è così composto:

a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione statale;

b) di un consigliere di Stato;

c) del direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni;

d) di un funzionario del Ministero del tesoro;

e) di un sostituto avvocato generale dello Stato;

f) di cinque rappresentanti (1) del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle comunicazioni, scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni a carattere nazionale. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il Ministro ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

Il direttore generale delle Poste è vice presidente di diritto dell'Istituto postelegrafonici. Egli sostituisce a tutti gli effetti il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

(1) Numero elevato dall'art. 38, l. 12 marzo 1968, n. 325.

Articolo 5

Art. 5.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di taluno dei componenti il Consiglio, il successore è nominato per un tempo pari a quello per il quale sarebbe rimasta in funzione la persona sostituita.

Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica da dichiararsi su proposta del presidente con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 6

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sul bilancio preventivo e sul consultivo dell'Istituto;

b) sui regolamenti organici del personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento delle varie attività dell'Istituto, da emanare con le modalità di cui all'art. 40 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, ed all'art. 16 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408;

c) sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, nonché sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;

d) sulla istituzione di nuove forme assistenziali a gestione autonoma, sempreché ne sia preventivamente assicurato il finanziamento;

e) sull'impiego dei fondi nei modi previsti dal successivo art. 17;

f) sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

g) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati;

h) sull'organizzazione amministrativo-contabile dell'Istituto;

i) su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente ed anche su richiesta di un terzo dei consiglieri o del Collegio dei revisori.

Il Consiglio inoltre:

l) nomina il direttore dell'Istituto nonché il personale dello stesso e delibera sulle promozioni e sulla cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Istituto in conformità ai relativi regolamenti organici;

m) decide in via definitiva i ricorsi degli iscritti ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

Per lo studio di particolari questioni o per seguire l'andamento di determinate gestioni, il Consiglio può nominare nel suo seno speciali Commissioni.

Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) , devono essere approvate dal Ministro delle comunicazioni. Il provvedimento con il quale venga negata l'approvazione è motivato.

Articolo 7

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta lo richiedano per iscritto cinque consiglieri o il Collegio dei revisori.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri ed ai revisori almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di sette componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di votazione pari, prevale il voto del presidente qualora questi non creda di rinviare la questione ad altra seduta.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto: non è ammessa delega.

Nelle sedute che il Consiglio reputa ritenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

È in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di chiamare a partecipare alle proprie sedute senza diritto di voto, persone ritenute particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

Articolo 8

Art. 8.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione è assegnata una indennità che sarà stabilita con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

Con analogo decreto verrà determinato il compenso da assegnare ai componenti il Collegio dei revisori.

Articolo 9

Art. 9.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Copia del verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione è sollecitamente comunicata al Ministro delle comunicazioni.

Articolo 10

Art. 10.

Il presidente del Consiglio di amministrazione e anche presidente dell'Istituto.

Articolo 11

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli:

sovrintende al funzionamento dell'Istituto esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di amministrazione;

vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate a norma dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore;

adotta tutti i provvedimenti di urgenza necessari per il regolare funzionamento delle varie gestioni riferendone al Consiglio di amministrazione per la ratifica, alla sua successiva riunione.

Il Consiglio di amministrazione su proposta del presidente, può delegare a taluno o più dei suoi membri la rappresentanza dell'Istituto per determinati affari. Può la rappresentanza stessa, per deliberazione del Consiglio, essere anche delegata per singoli affari ai direttori provinciali delle Poste nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

Il presidente, quando lo ritenga opportuno, può rilasciare procura per il componimento di determinati atti.

Articolo 12

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici è così composto:

di un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) che lo presiede;

[di un rappresentante del Ministero del bilancio] (1);

di un funzionario del Ministero delle comunicazioni;

di due rappresentanti del personale scelti con le norme di cui alla lettera f) del precedente articolo 4 (2).

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite negli artt. 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

(1) Ora il solo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(2) Comma così sostituito dall'art. unico, l. 15 febbraio 1967, n. 39.

Articolo 13

Art. 13.

Il direttore fa parte del personale dello Istituto e dipende direttamente dal presidente.

Il direttore è a capo di tutti gli uffici dell'Istituto e ne regola il funzionamento; sovrintende a tutto il personale e ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso agli uffici ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dai regolamenti organici del personale, dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

Il direttore ha piena facoltà istruttoria ed è responsabile della regolare tenuta degli inventari.

Egli, solidalmente con il ragioniere dell'Istituto, accerta la legalità di ogni pagamento e di ogni riscossione prima di sottoporre l'ordinativo alla firma del presidente.

Predispone i bilanci dell'Istituto e riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla sua gestione.

Egli può essere delegato dal presidente alla firma della corrispondenza di ordinaria amministrazione sempreché non implichi oneri ed impegni di carattere giuridico o finanziario.

Il direttore adempie alle funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni da esso nominate.

Articolo 14

Art. 14.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e la deliberazione è comunicata al Ministro delle comunicazioni.

Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo trimestre dell'esercizio successivo e sottoposto al Consiglio di amministrazione che delibera al riguardo entro il 30 novembre di ciascun anno.

Tale consuntivo deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno un mese prima della riunione del Consiglio di amministrazione. Entro i trenta giorni successivi alla detta deliberazione, il presidente dell'Istituto trasmette il consuntivo al Ministro delle comunicazioni insieme ad una sua relazione ed a quella del Collegio dei revisori.

Il Ministro delle comunicazioni può far compilare d'ufficio il conto consuntivo quando non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

Nell'amministrazione dell'Istituto e nella compilazione dei suoi bilanci saranno osservate, in quanto applicabili, le norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Articolo 15

Art. 15.

[Nel bilancio dell'Istituto sarà tenuto un conto separato per ciascuna gestione.

Per la gestione di cui alla lettera c) del precedente art. 2, saranno tenuti due separati conti secondo che si tratti di orfani e di figli del personale di ruolo e non di ruolo od, invece, del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Il presidente dell'Istituto amministra le entrate e provvede alle spese di ogni singola gestione, in conformità delle rispettive norme di legge di regolamento e delle deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore.

Le spese generali di amministrazione sono ripartite fra le varie gestioni in rapporto alle effettive esigenze ed in conformità di deliberazione adottata annualmente dal Consiglio di amministrazione] (1).

(1) La gestione separata di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 53, l. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 16

Art. 16.

È vietato lo storno di fondi da una gestione all'altra.

Può il Consiglio di amministrazione con sue deliberazioni disporre che sul Fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nel caso di occorrenze straordinarie, siano compiute anticipazioni a favore delle altre gestioni tenute dall'Istituto, purché per un tempo determinato e mediante la corresponsione di un equo interesse. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro delle comunicazioni.

Articolo 17

Art. 17.

I fondi disponibili dell'Istituto possono essere investiti:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie, in titoli equiparati alle cartelle fondiarie, o in depositi fruttiferi nei servizi di bancoposta eseguiti [dall'Amministrazione postale] (1);

b) in acquisto e costruzione di beni immobili;

c) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;

d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello per il tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I fondi destinati alla costituzione delle riserve matematiche non potranno essere investiti che nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

(1) Ora Poste italiane S.p.A.

Articolo 18

Art. 18.

Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di ordinare presso l'Istituto ispezioni, accertamenti e controlli.

Nel caso di irregolarità amministrative o per altre gravi ragioni, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle comunicazioni.

Con lo stesso decreto può provvedersi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.

Articolo 19

Art. 19.

[L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni] (1) concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio, e di valersi dell'opera di proprio personale comandato nei limiti numerici e di grado da stabilirsi secondo le necessità dell'Istituto, con decreto del Ministro delle comunicazioni.

(1) Ora Poste italiane S.p.A.

Articolo 20

Art. 20.

L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidati alla Avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto è considerato amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie del Codice di procedura civile relative alla notifica degli atti e delle sentenze ed alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Articolo 21

Art. 21.

I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o i loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, l'Istituto può procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.

Articolo 22

Art. 22.

L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

Esso gode della esenzione delle tasse postali e telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti ed il servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

Le tasse di iscrizione alle varie gestioni, i premi, i contributi ordinari e straordinari, i reintegri dovuti dall'Istituto sono esenti da imposte, tasse o diritti.

I crediti per le somme dovute dall'Istituto a titolo assistenziale od assicurativo, non sono soggetti a pignoramento, sequestro o cessione per qualsiasi titolo.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto ed i documenti che le corredano sono esenti da tasse di bollo.

L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato anche ai fini delle istruttorie necessarie per l'esercizio della sua attività assistenziale e previdenziale.

Articolo 23

Art. 23.

I contributi dovuti dal Ministero delle comunicazioni e dal personale dipendente, ai sensi degli artt. 84, 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono corrisposti mensilmente all'Istituto postelegrafonici.

A tale scopo la Ragioneria centrale del Ministero predetto provvederà al versamento entro la prima quindicina del mese successivo a quello cui il versamento si riferisce, di un dodicesimo dell'ammontare dei contributi computato sugli stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni, soggetti ai contributi stessi. La quota di stanziamento imponibile sarà determinata dalla Ragioneria centrale con criteri semplificativi in base a valutazione media dell'intero stanziamento.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, od anche a periodi più brevi, saranno eseguiti i necessari conguagli dopo accertato il credito effettivo dell'Istituto e sarà eventualmente rettificata la valutazione di cui al comma che precede.

Articolo 24

Art. 24.

Le quote del patrimonio dell'Istituto postelegrafonici spettanti a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso Istituto affidate sono stabilite ai sensi dell'art. 5 della legge 27 marzo 1952, n. 208, con riferimento alla data del 1° ottobre 1952, come segue:

Sono di pertinenza della gestione "Fondo trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere" di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, gli immobili che l'Istituto possiede in Roma, via Ferdinando Palasciano n. 50, in Rimini, viale Dandolo n. 13, la tenuta fondiaria di Priverno (località "Le Comunali") e quella di Roccasecca dei Volsci.

I restanti immobili sono di pertinenza in parti uguali della gestione "Fondo trattamento quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere", di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e della gestione mutualità (Fondi aspettativa, di riposo e decesso) di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1948, pubblicato nel bollettino del Ministero delle comunicazioni, supplemento al numero 33 della parte terza, in data 21 novembre 1948.

L'arredamento mobiliare esistente negli stabili dell'Istituto adibiti a colonie e convitti è attribuito in parti eguali alla gestione "Assistenza al personale degli uffici locali, titolari di agenzia, ricevitori e portalettere" ed alla gestione "Assistenza al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle comunicazioni".

Le rimanenti attività dell'Istituto sono attribuite alle varie gestioni assistenziali e previdenziali, esistenti alla data medesima, in proporzione delle rispettive riserve.

A titolo di conguaglio, per effetto delle assegnazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, la gestione mutualità è tenuta a rimborsare la somma di lire 30.032.034 alla gestione "Fondo trattamento quiescenza al personale degli uffici locali, ai direttori di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere".

Articolo 25

Art. 25.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.